

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 249/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 143/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2008

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEITE EDENILSON SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A 5/BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DELL’8.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008)

Con reclamo dell’11.3.2008, la S.S. Bisceglie Calcio a 5, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008, di cui chiedeva la riforma, per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Reggio Calcio a 5 disputata a Reggio Calabria l’8.3.2008 e con la quale veniva comminata la squalifica per due gare del giocatore Leite Edenilson, il quale - a fine gara - rivolgeva ai sostenitori della squadra avversaria gesti irridenti e provocatori.

In particolare, la reclamante rilevava che, dal supplemento di relazione del Commissario di campo, al termine della gara, dopo l’effettuazione del cerimoniale *fair play*, mentre la maggior parte di calciatori e la terna arbitrale si erano già avviati nel tunnel verso gli spogliatoi, il calciatore n. 8 del Bisceglie si attardava sul terreno di gioco irridendo ripetutamente verbalmente ed a gesti (portando le quattro dita sul pollice con fare ritmato), ponendo in essere gesti irriguardosi.

Occorre rilevare che, a seguito di detto atteggiamento provocatorio, lo stesso calciatore veniva avvicinato dall’allenatore del Reggio, signor Molluso, che lo colpiva al volto con uno schiaffo, così che ne derivava una colluttazione che ha determinato la necessità dell’intervento della forza pubblica e del servizio medico a seguito del quale il Leite Edenilson veniva ricoverato presso gli Ospedali riuniti di Calabria dove gli sono stati applicati cinque punti di sutura; in ragione di detti eventi subiti dal giocatore, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione.

La decisione deve essere confermata rivelandosi il comportamento del calciatore grave di per sé e, conseguentemente, la sanzione adeguata in relazione ai gravi comportamenti accertati.

A questa stregua appare congrua la sanzione irrogata, tenuto conto della gravità e violenza della condotta contestata e la serietà delle conseguenze che essa ha prodotto.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dal Bisceglie Calcio a Cinque di Bisceglie (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL F.C. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MOLLUSO GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROCHA VAGNER JOSE, INFLITTE SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A 5/BISCEGLIE CALCIO A/5 DELL'8.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008)

Con reclamo del 12.3.2008, la S.S. Reggio Calcio a 5 presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Bisceglie Calcio a 5 disputata a Reggio Calabria l'8.3.2008.

Le sanzioni sono consistite nell'ammenda di € 1.000,00 a carico del Reggio perché i propri sostenitori rivolgevano ingiurie e minacce nei confronti degli occupanti della panchina della squadra avversaria sputando loro contro ed attingendoli, così costringendo alcuni agenti delle forze dell'ordine a intervenire per far cessare le intemperanze, nonché una squalifica di tre gare effettive all'allenatore Giuseppe Molluso perché, a fine gara, mentre faceva rientro negli spogliatoi, colpiva con uno schiaffo al viso un calciatore della squadra avversaria.

Nel reclamo veniva sottolineato che il comportamento del Molluso era stato determinato dalle continue provocazioni da parte della squadra avversaria, e di cui era rimasto vittima e, pertanto, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione.

La decisione va confermata, sia perché i fatti sono risultati provati attraverso il referto arbitrale e gli atti ad esso allegati, sia perché la sanzione sia rivela del tutto congrua alla natura e serietà delle condotte contestate.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale riforma del reclamo come sopra proposto dal F.C. Reggio Calcio a Cinque di Reggio Calabria, ridetermina la sanzione inflitta al sig. Molluso Giuseppe in 4 giornate di gara.

Conferma nel resto la delibera impugnata.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO DELL'A.S.D. LAGHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BROTTO ARIANNA SEGUITO GARA LAGHI/TRASAGHIS DEL 2.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell'11.3.2008)

Con comunicazione reclamo del 13.3.2008, la A.S.D. Laghi, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 73 dell'11.3.2008, con la quale veniva comminata alla calciatrice Arianna Brotto una squalifica di tre giornate per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Trasaghis disputata a Stroppari (Tezze sul Brenta) il 2.3.2008.

Detta sanzione era stata comminata per aver la stessa compiuto un fallo violento nei confronti di un'avversaria peraltro lontana dall'azione di gioco, ai sensi dell'art. 19 c.4 lett. b) C.G.S..

Il sodalizio, a fondamento del ricorso, sosteneva che la calciatrice non fosse responsabile, eccependo che si era trattato di uno "scambio di persona" e comunque riteneva la sanzione eccessiva e ne richiedeva la riduzione.

La decisione deve essere confermata rivelandosi il comportamento grave e la sanzione adeguata.

Ed infatti la condotta violenta di cui si parla, posta in essere dalla calciatrice che - come si legge dal referto arbitrale - ha "sgambettato" da tergo l'avversaria con pallone a distanza dal campo di gioco, costituisce comportamento scorretto che integra in pieno la violazione contestata.

A questa stregua, la sanzione appare adeguata alla natura del fatto.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Laghi di Tezze Sul Brenta (Vicenza), riduce la sanzione inflitta a 2 giornate di squalifica.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 24 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete